



Novazzano, 11 giugno 2018

RM 2929

ORDINANZA MUNICIPALE SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE

Il Municipio di Novazzano,

richiamata la Legge sull'esercizio della prostituzione e gli art. 192 della Legge organica comunale e 44 RALOC, **ordina:**

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio del Comune di Novazzano.

Art. 2 Definizione

Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti ad essa correlati si richiamano gli art. 1, 2, 3 e 6 della legge.

Art. 3 Divieti

L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.
In particolare esso non è ammesso:

- a) nelle zone dove il Piano Regolatore impone un minimo di destinazione a residenza primaria;
- b) nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:
 - parchi giochi (raggio di m 300)
 - scuole di ogni ordine e grado (raggio m 300)
 - chiese e altri luoghi di culto (raggio m 300)
 - impianti sportivi e ricreativi (raggio m 300)
 - negozi (raggio m 200)
- c) nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto (raggio m 200).

Art. 4 Infrazioni

Infrazioni alla presente Ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice Penale.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.

Art. 6 Termini di ricorso

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, durante il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
(S. Bernasconi)

Il Segretario
(A. Sala)



Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 14 giugno e il 13 luglio 2018